



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0090/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3138/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul procedimento 3138/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società NUOVA TOR TRE TESTE (915508) contro la società TIRRENO SANSA (953740) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore DE LEO ALESSANDRO (3152215)

PRESO ATTO che in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società NUOVA TOR TRE TESTE (915508) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società TIRRENO SANSA (953740) perché sia dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore DE LEO ALESSANDRO (3152215)

CONSIDERATO che, tra gli atti depositati, la Società ricorrente ha annesso la pec-mail con la quale ha inviato alla controparte il ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della pec-mail medesima;

RITENUTO che il Tribunale adito, prima di addentrarsi nel merito della fattispecie sottoposta a giudizio, ha l'onere di verificare, tra le altre, anche la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti; presupposto circa il quale la ricorrente ha fornito solamente



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

un principio di prova, costituito dall'invio della pec-mail, ma non anche la piena prova della vocatio in ius della controparte;

RITENUTI, pertanto, sussistenti – allo stato degli atti – i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per l'integrazione della prova circa la regolare in.staurazione del contraddittorio con la controparte, mediante deposito del documento comprovante l'avvenuta consegna della pec-mail di avvenuta proposizione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale introduttivo della controversia in titolo;

ORDINA

alla Società NUOVA TOR TRE TESTE (915508) di depositare sul Portale del Processo Sportivo Telematico, entro le ore 18:00 del 26 maggio 2026, quanto richiesto in parte motiva;

DISPONE

che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del giudizio;

FISSA

per il prosieguo della trattazione, l'udienza del 27 maggio 2026, a partire dalle ore 09.30, in modalità videoconferenza.

Riserva, all'esito, ogni ulteriore pronuncia.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai